



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

63/2012
AGOSTO/4/2012 (*)
28 Agosto 2012

**L'INPS - CIRCOLARE N. 98 DEL 18
LUGLIO - DETTA ULTERIORI
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ED
OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE
DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 183
DEL 12 NOVEMBRE 2011 IN MATERIA
DI CERTIFICATI, DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE E DURC.
DI SEGUITO UNA BREVE DISAMINA
SULL'ARGOMENTO.**

Con la **circolare n. 47 del 27 marzo 2012**, l'INPS aveva già fornito **le prime istruzioni** organizzative ed operative per l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, **in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive**.

Si ricorda che con tale novella normativa **è stato imposto alle PP.AA. l'assoluto divieto di richiedere al cittadino dati o elementi dei quali abbiano la diretta disponibilità** e, laddove questi siano detenuti da altre amministrazioni, l'obbligo di acquisirli d'ufficio, tendenzialmente attraverso collegamenti telematici alle pertinenti banche dati.

Sulla materia in questione, **il Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione è intervenuto con le circolari n° 5 del 23 maggio 2012 e n° 6 del 31 maggio 2012**.

Con la Circolare n° 98 del 18 Luglio, in esame, l'INPS, *ad adiuvandum* dei precedenti documenti di prassi, **affronta**, dapprima **la casistica del rilascio, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei certificati valevoli per l'estero** e chiarisce che ove il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all'estero o ad un'Amministrazione di un Paese diverso dall'Italia, **la citata dicitura prevista dall'art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 viene sostituita dalla seguente "Ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero"**.

Parimenti, **la Circolare si sofferma** sull'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo n. 40, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 in merito ai **certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie e chiarisce che la norma citata, in base alla quale le Amministrazioni devono apporre** sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: **"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"**, è applicabile

solo nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni, tra le quali **non possono essere annoverati gli uffici giudiziari nell'esercizio di attività giurisdizionale.**

La Circolare precisa inoltre, **in ordine alla natura del DURC** che il Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione nella Circolare n° 6/2012 ne ha individuato, in modo chiaro ed univoco, **il carattere certificativo** in quanto lo stesso ricomprende tutte le caratteristiche previste dall'articolo 1, comma 1, lett. f) del DPR n. 445/2000.

Conformemente alla giurisprudenza del Giudice Amministrativo, la sopra citata circolare qualifica il DURC "**una dichiarazione di scienza da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un Pubblico Ufficiale** ed avente carattere meramente **dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione**, assistito da pubblica fede ai sensi dell'articolo 2700 cod. civ., facente pertanto prova fino a querela di falso".

Orbene, Il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, con l'articolo 14, comma 06 bis ha stabilito che "**nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di regolarità contributiva** con le modalità di cui all'articolo 43 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni".

Nell'ambito citato, dunque, il D.U.R.C. non potrà essere consegnato dal privato all'Amministrazione, ma sarà la stessa Amministrazione a doverlo richiedere agli Enti preposti al suo rilascio.

Nei rapporti tra privati restano valide le disposizioni dettate dall'articolo n° 90 comma 9 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, pertanto, in questi

specifici casi, **il privato potrà richiedere alla Pubblica Amministrazione il rilascio del DURC** che dovrà, a pena di nullità, **contenere la seguente dicitura: "Il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"**.

La Circolare rammenta infine che, **in materia di lavori pubblici, l'acquisizione d'ufficio** del documento unico di regolarità contributiva così come espressamente previsto dall'art. n. 6 comma 3 del DPR n.207/2010, **deve avvenire in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, al fine di evitare ritardi nei pagamenti** che possano far scattare responsabilità erariale a carico del dipendente pubblico incaricato di richiedere il DURC.

All'uopo, **l'Istituto rammenta** che, secondo quanto chiarito dalla nota congiunta INPS/INAIL del 26 gennaio 2012, **le imprese interessate possono verificare l'inoltro della richiesta di DURC da parte delle Pubbliche amministrazioni mediante una funzione di consultazione disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN